

Tra le parti:

Società "ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.", con sede in Borgo Chiese (TN) via Oreste Baratieri n. 11, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro imprese di Trento 02126520226, partita I.V.A. n. 02126520226, email escocom@escocom.it, P.E.C. escocom@pec.it, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore nato ail..... autorizzato alla firma del presente accordo con delibera del CdA di data successivamente denominato "Società",

e
Ing. nato a il domiciliato in, Via, email, P.E.C. C.F., Partita IVA, successivamente denominato "Professionista",

PREMESSO CHE

La Società ha preventivamente verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno per l'esecuzione dell'attività di cui al presente contratto;

il Professionista dichiara che alla data di decorrenza del presente incarico non sussistono cause di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013 rispetto all'assunzione del presente incarico;

il Professionista dichiara di essere munito di regolare partita iva con posizione fiscale e previdenziale autonoma.

Quanto sopra premesso e costituente parte integrale e sostanziale del presente accordo, la Società

CONFERISCE

Al Professionista il seguente **incarico professionale**, disciplinato come segue ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

La Società affida al Professionista l'incarico professionale per il supporto tecnico-amministrativo e giuridico alle funzioni del RUP e degli uffici aziendali in materia di contratti pubblici, secondo l'ordinamento applicabile nella provincia autonoma di Trento, nonché in materia di attività istituzionale ed organizzazione della Società.

Art. 2 - Articolazione dell'incarico

Il Professionista svolgerà le attività di seguito indicate:

A) Area contrattualistica pubblica:

- Redazione di capitolati amministrativi e tecnici riguardanti forniture e servizi;
- Revisione di capitolati speciali riguardanti lavori;
- Validazione della qualità dei documenti tecnici di gara e proposta delle necessarie integrazioni;
- Validazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, specificando la documentazione necessaria a supporto delle decisioni delle commissioni di gara;
- Proposta delle strategie di gara ed individuazione della procedura idonea in funzione delle esigenze dell'ente;
- Redazione di tutta la documentazione di gara, compresa la modulistica di supporto;
- Partecipazione al seggio di gara ed alle commissioni aggiudicatrici;
- Supporto nell'attività di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare;
- Assistenza alla predisposizione delle comunicazioni e pubblicazioni pre e post aggiudicazione;
- Assistenza all'espletamento di procedure gestite tramite i sistemi di acquisizione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e APAC;
- Assistenza nella fase di esecuzione dei contratti, per quanto riguarda:
 - direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione;
 - variazioni e modifiche;
 - collaudi e verifica di conformità.

B) Area istituzionale:

- Assistenza nei rapporti e trattative con gli enti pubblici soci, relativamente alla definizione delle convenzioni di affidamento di servizi "in house providing", e relative variazioni;
- Redazione di convenzioni e contratti "EPC" in campo energetico;
- Assistenza alla predisposizione di verbali e corrispondenza istituzionale;
- Assistenza adempimenti trasparenza e anticorruzione;
- Assistenza su problematiche giuridiche varie.

C) Area Organizzativa:

- Proposta e revisione di procedure e regolamenti interni nell'ambito del modello organizzativo 231 e del piano anticorruzione;
- Proposta e revisione del sistema di procure e deleghe interne;
- Assistenza su problematiche organizzative varie.

L'esecuzione di tali prestazioni potrà essere eseguita dal Professionista anche a distanza mediante l'utilizzo di telefono, mail, PEC e strumenti di comunicazione analoghi garantendo in ogni caso la reperibilità telefonica.

Il Professionista dovrà comunque garantire la presenza di almeno una giornata/settimana presso la sede della Società su richiesta del Presidente e/o del Direttore della medesima Società.

Art. 3 - Durata e modalità di espletamento

Il presente contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi, con inizio il e termine il È fatta salva la facoltà della Società di prorogare il contratto di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni.

Sono sempre esclusi la proroga o il rinnovo taciti.

L'attività del Professionista dovrà eseguirsi con l'utilizzo di mezzi e/o materiali propri e/o presso gli uffici della Società, a seconda delle esigenze che si presenteranno di volta in volta e le modalità attuative delle stesse, secondo le indicazioni del Committente, dovrà essere organizzata ed eseguita in collaborazione con il Presidente e la Direzione della Società. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti, ma potrà ricorrere a collaboratori, con oneri e spese a proprio carico.

La prestazione viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività con l'utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro e di mezzi. Il Professionista dovrà impegnarsi a mantenere il segreto d'ufficio ed adottare comportamenti improntati alla massima riservatezza sulle informazioni che acquisirà nel corso della prestazione.

Il Professionista è libero, per la durata del contratto, di prestare la propria attività anche a terzi, a condizione che tale attività non integri cause di incompatibilità o inconferibilità del presente incarico, ai sensi del d.lgs. 39/2013 o, comunque, di conflitto di interessi. È fatto obbligo del Professionista segnalare alla Società ogni eventuale ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Fatto salvo il diritto riconosciuto dalla legge all'autore delle opere e/o delle invenzioni, la Società sarà l'esclusivo titolare dei diritti economici e degli elaborati derivanti dall'attività svolta dal Professionista in esecuzione del presente Contratto.

Art. 4 - Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, al Professionista spetta un compenso forfettario annuo pari ad Euro 40.000,00.- oltre IVA ed eventuale rivalsa per oneri previdenziali.

Tutti i compensi saranno liquidati in rate mensili posticipate di pari importo entro il giorno 15 del mese successivo, a seguito di emissione di regolare fattura.

La Società rimane indenne dal rimborso di qualsiasi spesa (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Professionista per l'esecuzione dell'incarico, che rimangono a totale carico del Professionista, intendendosi i corrispettivi di cui sopra onnicomprensivi.

Il corrispettivo pattuito dalle parti sarà fatturato dal Professionista con frequenza mensile posticipata. La Società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del Professionista, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Professionista.

Art. 5. Obblighi del Professionista

Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Segreto professionale. Il Professionista è tenuto al segreto professionale e quindi a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi potrà farne uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e/o tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare alla Società le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, fra il Professionista e il Società.

Art. 6. Diritti e Obblighi del Società

La Società ha diritto di essere informata tempestivamente in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il Professionista e il Società.

La Società ha l'obbligo di rendere disponibile al Professionista tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico. In difetto il Professionista non sarà tenuto responsabile per la mancata o tardiva esecuzione dell'incarico.

La Società deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

La Società ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito.

Art. 5 – Recesso e risoluzione. Penali

È facoltà della Società recedere dal contratto in qualsiasi momento, per rilevanti motivi di interesse pubblico, pagando il compenso in base a tante mensilità del corrispettivo pattuito, in relazione alla durata dell'incarico ed al lavoro effettivamente svolto.

È inoltre facoltà della Società:

- a) risolvere il contratto in caso di grave o ripetuto inadempimento contrattuale da parte del Professionista, previa contestazione e messa in mora di almeno 10 giorni;
- b) recedere dal contratto, dopo il primo anno dalla data della stipula, nel caso non ravvisi più l'utilità della prestazione per mutate esigenze dell'Ente o per rilevanti modifiche organizzative relative all'incarico in oggetto. In tale caso la Società darà preavviso di almeno due mesi ed il Professionista avrà diritto al compenso in base a tante mensilità del corrispettivo, in relazione alla durata dell'incarico ed al lavoro effettivamente svolto, tenendo compreso detto periodo di preavviso.

Il Professionista può recedere dal contratto dando due mesi di preavviso. In tal caso egli ha diritto al compenso per il lavoro effettivamente svolto, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Società. In caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo di due mensilità del corrispettivo netto.

Il Professionista dovrà svolgere l'incarico nei modi e tempi previsti dal presente contratto e dalla proposta/progetto presentata nell'ambito della procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico. In caso contrario, fermo restando l'eventuale diritto di recesso ai sensi del presente articolo, sarà soggetto ad una penalità variabile dall'1% (unopercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo annuo netto, in relazione alla gravità dell'inadempienza, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni, da produrre entro dieci giorni dalla data della ricezione della contestazione.

Art. 6 - Polizza assicurativa.

Il Professionista dichiara di aver stipulato polizza assicurativa da responsabilità civile professionale, comprendente l'attività oggetto del presente contratto, con Massimale euro Si impegna inoltre a comunicare al Società ogni variazione sopravvenuta alla suddetta copertura assicurativa.

Art. 7 - Foro competente

Il Società e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, è devoluta esclusivamente al Foro di Trento.

Art. 8 - Registrazione

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

Art. 9 - Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, il Società e il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

Art. 10 - Norme finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero Contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra costituente violazioni delle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal Contratto.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per quanto necessario all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, le Parti dichiarano reciprocamente di essere state informate circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679

il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del Titolare del trattamento.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia.

Borgo Chiese (TN), _____

La Società _____

Il Professionista _____